



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Sito web: www.comune.casalecortecerro.vb.it - e-mail: pm@comune.casalecortecerro.vb.it

ORDINANZA N. **7/10**

Prot. 2227

ORDINANZA TEMPORANEA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la Parrocchia S. Giorgio Martire di Casale Corte Cerro ha organizzato la festa patronale di San Giorgio ed il programma prevede una serie di manifestazioni dal 23 aprile al 2 maggio 2010, da tenersi sulla strada Comunale Via Roma e sul parcheggio adiacente ove è stato installato il palco per le esibizioni degli artisti;

Ritenuto di dover adottare i provvedimenti necessari al fine di svolgere in sicurezza la manifestazione che prevede la presenza di pubblico sulla strada predetta;

Verificata la necessità di far sospendere la circolazione dei veicoli e vietarne la sosta sulla strada Citata;

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada);

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/089/2000, n. 267;

Visto l'art. 39 dello Statuto Comunale;

O R D I N A

Nei giorni da Venerdì 23 a Lunedì 26 aprile e da Venerdì 30 aprile a domenica 2 maggio 2010 dalle ore 10.00 alle ore 01 del giorno seguente:

- 1. Sulla Strada Comunale Via Roma è vietato il transito di qualsiasi veicolo**
- 2. Sulla strada stessa, sulla Piazza della Chiesa e parcheggio adiacente la Via Roma è vietata la sosta di qualsiasi veicolo con rimozione forzata.**

L'Ente organizzatore, è tenuto ad apporre la segnaletica necessaria, conformemente a quanto previsto dal Codice della strada e relativo regolamento;

Il personale della Polizia Municipale e degli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse che, contro l'installazione della segnaletica di cui alla presente Ordinanza, è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta installazione e/o conoscenza del provvedimento, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, e all'ente competente all'apposizione della segnaletica, giusta quanto dispone l'articolo 37 del codice.

Contro la presente ordinanza, è altresì ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Casale Corte Cerro, 19 aprile 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
V. Commissario Mauro Giacomini